



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
N. 11 DEL 31-12-2024

---

**OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER ANNI UNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO. CIG B4F59CBA8A.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che il Comune di Carlentini, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22.05.2024, ha istituito l' "azienda speciale Carlentini", approvando il relativo Statuto;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto dell'Amministratore Unico n. 1 del 15.07.2024 avente ad oggetto "Atto di nomina del Direttore generale dell' "Azienda speciale Carlentini" ai sensi dell'art. 23 dello Statuto aziendale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Carlentini n. 10 del 22.05.2024";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Carlentini n. 26 del 18.07.2024 con la quale è stata approvata la nomina del Direttore generale dell' "Azienda Speciale Carlentini", conferendo il relativo incarico al Segretario generale del Comune di Carlentini, Dott. Giamporcaro Daniele;

**ATTESO** che l'Azienda speciale, giusto contratto di servizio rep. n. 29 del 02.09.2024, deve gestire, tra l'altro, i servizi cimiteriali;

**DATO ATTO** che le Aziende Speciali sono assoggettate, in quanto rientranti nella nozione di organismo di diritto pubblico, al rispetto del Codice degli appalti;

**CONSIDERATO** che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- le problematiche in materia assicurativa, incluse quelle inerenti alla predisposizione dei capitoli, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno giovare della collaborazione del broker assicurativo;

- l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Azienda e di sottoporre alla stessa le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;

**TENUTO CONTO** che:

- consolidate linee interpretative, elaborate dalla giurisprudenza e dall'ANAC, hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte degli organismi pubblici, ai broker assicurativi;
- il ricorso all'attività del broker assicurativo, peraltro, è stato configurato, dalla stessa giurisprudenza e dall'ANAC come appalto di servizi;

**RILEVATO**, preliminarmente, come il servizio di cui in oggetto non possa rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

**DATO ATTO** che:

- le prestazioni del servizio di brokeraggio vengono remunerate, ai sensi di Legge e della prassi assicurativa, mediante il conferimento una volta concluso l'affidamento delle polizze, da parte delle società assicuratrici di una quota percentuale dell'unitaria provvigione che la compagnia è comunque tenuta a corrispondere alla propria rete agenziale, che non rappresenta pertanto "un costo aggiuntivo" per l'Azienda;
- il servizio pertanto non ha incidenza diretta di spesa nei confronti dell'Azienda speciale come anche chiarito tra l'altro in generale per questa fattispecie contrattuale nella giurisprudenza (vedasi TAR di Pescara - Sentenza n. 397 del 26 luglio 2006);

**APPURATO**:

- che l'art. 50, co. 1 lett. b del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono con le seguenti modalità:
- *"affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;
- che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- che ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'affidamento della fornitura non risulta suddiviso in lotti, atteso il valore contrattuale dell'affidamento;

**CONSIDERATO** che, a seguito indagine informale, è stata individuata la Società AON SpA - P.IVA 11274970158 - la quale svolge attività di brokeraggio Assicurativo ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 ed è iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi;

**TENUTO CONTO** che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una eventuale consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

**ATTESO** che:

- il citato D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), introduce indicazioni specifiche relativamente alle modalità di gestione degli affidamenti di forniture, servizi, lavori e incarichi professionali, dando un ulteriore importante impulso all'informatizzazione delle procedure;
- in applicazione dell'art. 21 e dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, è obbligatorio utilizzare mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione e in tutto il ciclo di vita dei contratti pubblici (programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione);
- la Piattaforma dei Contratti Pubblici è la nuova piattaforma gestita da ANAC che abilita la digitalizzazione del ciclo di vita dei Contratti Pubblici, in conformità quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36);
- con Delibera 582/2023 e successivo provvedimento di proroga emesso con il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 28 giugno 2024, per la Stazione Appaltante è possibile accedere ad un insieme di funzionalità anche attraverso l' apposita interfaccia web per la gestione delle fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, tra le quali l'acquisizione del CIG per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

**CONSIDERATO:**

- che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
- l'operatore economico cui si intende affidare il servizio *de qua*, non ha avuto precedenti affidamenti;

**RITENUTO** di utilizzare, quale sistema di e-procurement, la piattaforma dei Contratti Pubblici gestita da ANAC;

**ATTESO** che alla procedura di che trattasi è stato attribuito il CIG B4F59CBA8A;

**DATO ATTO:**

- che ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.lgs 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- che pertanto l'affidamento di che trattasi, può ritenersi già efficace a partire dalla data di emissione del presente provvedimento di affidamento;
- che le clausole ritenute essenziali del contratto sono quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella lettera commerciale stipulata tra le parti;

**ATTESO** che:

- a seguito propria attività, il broker Assicurativo ha individuato, quale migliore premio RCT/RCO per anni uno quello proposto dalla Sara Assicurazioni per un importo di € 1.800,00, IVA inclusa;
- come detto, il servizio di brokeraggio non ha incidenza diretta di spesa nei confronti dell'Azienda speciale, in quanto, il pagamento in favore dello stesso corrisponde al premio richiesto dalla Compagnia assicuratrice, la quale riconoscerà al broker la provvigione;

**VISTO** l'art. 17, comma 1, del d.lgs. 36/2023 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, con apposito atto, adottano le decisioni a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**VISTO:**

che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede in caso di affidamento diretto, che la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; che ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL:

1. il fine che si intende perseguire è l'attività di brokeraggio assicurativo;
2. la somma complessiva occorrente per il presente servizio per come sopra esplicitato, da impegnare nel Bilancio aziendale, è pari ad € 1.800,00, IVA inclusa;
3. la modalità di scelta del contraente, trattandosi di un affidamento diretto, è effettuata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023;
4. il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, viene perfezionato mediante lettera commerciale stipulata tra le parti;

**RITENUTO** di assumere relativo impegno di spesa, imputando la somma di 1.800,00, IVA sul Piano Finanziario U.1.03.02.10.001 del bilancio pluriennale di spesa 2024/2026, approvato con deliberazione di Consiglio comunale del Comune di Carlentini n. 41 del 25.09.2024 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio pluriennale 2024/2026 dell'azienda speciale carlentini e relativi allegati";

**VISTI:**

- l'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto dell'azienda speciale Carlentini, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22.05.2024;
- il regolamento in materia di acquisto di servizi forniture e lavori, approvato con Deliberazione dell' Amministratore Unico n. 5 del 30.10.2024;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 118/2011
- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;

**D E T E R M I N A**

- 1. DI STABILIRE** che quanto riportato nella premessa fa parte integrante del presente dispositivo;
- 2. DI ADOTTARE** la presente determinazione a contrarre semplificata ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 17, comma 2, del Dd.lgs. n. 36/2023, stabilendo i seguenti elementi indicati dal citato art. 192:
  - a) il fine che si intende perseguire è l'attività di brokeraggio assicurativo;
  - b) la somma complessiva occorrente per il presente servizio per come sopra esplicitato, da impegnare nel Bilancio aziendale, è pari ad € 1.800,00, IVA inclusa;
  - c) la modalità di scelta del contraente, trattandosi di un affidamento diretto, è effettuata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023;
  - d) il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, viene perfezionato mediante corrispondenza commerciale tra le parti;
- 3. DI AFFIDARE**, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per le motivazioni esplicitate in premessa, per anni uno alla Società AON S.p.A. - Insurance & Reinsurance Brokers con socio unico - P. IVA 11274970158, il servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo riguardante la gestione del programma assicurativo e la negoziazione con le Compagnie di Assicurazione, delle coperture e/o modifiche assicurative che si rendessero necessarie;
- 4. DI DARE ATTO** che:

- a) il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta oneri diretti né aggiuntivi per l'azienda in quanto la remunerazione, come da prassi di mercato, è a carico delle compagnie con le quali vengono stipulate o rinnovate le coperture assicurative;
- b) a seguito propria attività, il broker Assicurativo ha individuato, quale migliore premio RCT/RCO per anni uno quello proposto dalla Sara Assicurazioni per un importo di € 1.800,00, IVA inclusa;
- 5. DI IMPEGNARE** - ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse - la spesa complessiva di € 1.800,00, IVA inclusa, imputando tale somma sul Piano Finanziario U.1.03.02.10.001 del bilancio pluriennale di spesa 2024/2026, esercizio 2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale del Comune di Carlentini n. 41 del 25.09.2024;
- 6. DI DARE ATTO:**
- che il CIG assegnato alla procedura è B4F59CBA8A;
  - che il presente atto diventa immediatamente efficace con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile, ai sensi dell'art. 183, co. 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
  - dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L.241/90, come introdotto dalla L.190/2012;
  - che i dati personali saranno utilizzati dall'Ente esclusivamente per la gestione della presente procedura, ai sensi del Reg.UE 2016/679;
- 7. DI LIQUIDARE** la somma di € 1.800,00 IVA inclusa in favore di AON S.p.A. - Insurance & Reinsurance Brokers con socio unico - P. IVA 11274970158, sul C/C IT85E0200805351000500073869;
- 8. DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In legge n.102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 9. DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267 /2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
- 10. DI PROCEDERE** con separato atto alla liquidazione della spesa, previa ricezione della fattura, verifica della correttezza della fornitura in argomento e della sussistenza dei presupposti di diritto richiesti dalla vigente normativa;
- 11. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*", sotto-sezione "*Provvedimenti*", presente sul sito web dell'azienda speciale all'indirizzo [www.aziendaspecialecarlentini.it](http://www.aziendaspecialecarlentini.it)

Lì, 31-12-2024

IL DIRETTORE GENERALE  
*Dott. Daniele Giamporcaro*

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 183, commi 7 e 9, del D.lgs. n. 267/2000.

Piano Finanziario	Impegno	Importo	CIG/CUP	Creditore
U.1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	Impegno n.7 a valere sul bilancio 2024 - 2026	Anno 2024: <b>1.800,00€</b> (iva inclusa)	B4F59CBA8A	AON S.P.A. P.IVA: 11274970158

Lì, 31-12-2024

VISTO: N.O. per la regolarità contabile

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*Dott. Daniele Giamporcaro*